

*Rimini, 20 novembre 2010*

**LA RIPETIZIONE DI SOMME CORRISPOSTE AI  
DIPENDENTI IN FORZA DI CONTRATTI DECENTRATI  
INTEGRATIVI E' IMPOSSIBILE SE NON E' DISPOSTA DAL  
GIUDICE DEL LAVORO**

Interveniamo sulle pretese di ripetizione di somme già corrisposte ai dipendenti in forza di CDI a vario titolo che le Amministrazioni, in seguito ad ispezioni del Ministero delle Finanze o di altri Enti con funzioni ispettive.

Tutti i compensi incentivanti previsti dai Contratti Decentrati integrativi dei quali si chiede la restituzione sono stati erogati in base a specifici accordi decentrati scritti intervenuti tra l'Amministrazione e le OO.SS., sottoposti tra l'altro al controllo dei revisori. Le amministrazioni non possono ignorare che la contestazione dei contratti decentrati rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario.

E' certo che ne gli ispettori del Ministero delle Finanze, della Ragioneria dello stato o della Corte dei Conti non possono sentenziare che determinati articoli del Contratto decentrato sono nulli o annullabili perché l'unico organismo titolato ad intervenire per valutare la compatibilità o meno delle disposizioni dei contratti decentrati con i CCNL, ai sensi dell'art. 1421 del Codice Civile è il Giudice del lavoro.

Si delinea quindi l'illegittimità di tutti i provvedimenti di ripetizione delle somme o di messa in mora che molte Amministrazioni inviano ai dipendenti.

Infatti in tema di accordi regolarmente intervenuti tra le Parti caratterizzanti un rapporto di lavoro di pubblico impiego ormai radicalmente privatizzato si pongono problemi di ammissibilità di atti unilaterali ed autoritativi di ripetizione, i quali mal si conciliano con la natura privatistica degli stessi atti di gestione dei rapporti di lavoro.

Si dubita del potere dell'Amministrazione di incidere unilateralmente con atti autoritativi di ripetizione che pongono illegittimamente, ed in palese violazione degli artt. del Codice Civile sopra indicati, nel nulla i menzionati accordi sindacali.

Infatti se i compensi incentivanti sono stati erogati "illo tempore" in virtù di un preciso accordo sindacale decentrato regolarmente sottoscritto dall'Amministrazione questa, per le note disposizioni civilistiche, NON PUO', stante anche il disposto dell'art. 1372 del Cod. Civ., sciogliere o sostanzialmente revocare tale accordo in via unilaterale.

Le Amministrazioni possono procedere alla rinegoziazione di quelle parti del contratto decentrato integrativo che altrimenti potrebbero essere affette dal vizio della nullità, con le conseguenze che ne derivano.

Altra ipotesi riguarda la disdetta o al recesso. In questo caso si tratta di un istituto che può operare in relazione a quei contratti nei quali è previsto un termine di durata che determina l'effetto di impedire che il contratto medesimo, una volta scaduto, possa tacitamente rinnovarsi o comunque prorogarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato. Sempre secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'applicazione spontanea da parte di entrambi i contraenti di un accordo scaduto, fa sì che tale accordo si trasformi in un contratto a tempo indeterminato, dal quale ciascuna delle parti può recedere unilateralmente (in tal senso proprio con riferimento ad un contratto collettivo aziendale Cass. 18/10/2002 n. 14827).

In ogni caso con il **recesso o la disdetta** non si potrà porre rimedio ad erogazione di compensi per i quali a posteriori si è riconosciuta l'illegittimità, **non avendo tali istituti efficacia retroattiva**: il recesso da parte dell'amministrazione dal contratto collettivo integrativo non può pregiudicare i diritti già incorporati nel patrimonio dei singoli lavoratori e in questo senso si veda la **Cassazione 25 /9/2004 n. 19307**.

Per potere procedere al recupero delle somme indebitamente erogate in virtù di clausole del contratto decentrato integrativo occorre che tali clausole siano dichiarate nulle: questa è l'ipotesi dell'articolo 40 comma 3-quinquies del d.leg. 165/2001 come modificato. Ciò può avvenire in due soli casi:

Se vi è una palese violazione dei vincoli e dei limiti imposti dal CCNL o dalle norme di legge oppure se la Nullità è dichiarata dal giudice ordinario e cioè dal giudice del tribunale del lavoro che dovrà essere adito dalla stessa Amministrazione

A sostegno di tale tesi si veda la sentenza 16 marzo 2010 n. 6561 del Tribunale di Napoli Sezione lavoro Civile; "La sentenza resa dal giudice contabile a definizione dell'azione di responsabilità dei vertici di una pubblica amministrazione, che in violazione del CCNL, abbia stipulato un contratto decentrato integrativo che li abiliti ad erogare al personale indennità non dovute, non fa stato nei confronti dei dipendenti, rientrando nell'ambito della giurisdizione del tribunale ordinario, quale giudice del lavoro, valutare la compatibilità o meno delle disposizioni del contratto decentrato integrativo con il CCNL e, per l'effetto, rispettivamente accertare la loro validità o nullità al fine di riconoscere il diritto dei lavoratori a percepire o meno le spettanze in contestazione. Come pure rientra nell'ambito di cognizione del giudice del lavoro accertare se gli emolumenti postulati possono essere attribuiti a categorie di dipendenti che, sia pur non contemplate dal CCNL, possano risultarne beneficiari alla stregua di una sua interpretazione estensiva, in ragione delle mansioni in concreto svolte."

L'Amministrazione deve prendere atto che anche se la Corte dei Conti accerterà la sussistenza di una responsabilità erariale, non potrà comunque estendere il proprio sindacato fino a dichiarare nulle le clausole che sono pur sempre fonte di tale responsabilità e soprattutto non potrà disporre il conseguenziale recupero nei confronti di coloro che hanno percepito indennità non dovute. In pratica il limite della giurisdizione del giudice contabile si arresta all'accertamento del danno ed alla condanna del suo responsabile. In ogni caso trattandosi di un contratto collettivo decentrato integrativo di diritto privato, resta esclusa la possibilità dell'amministrazione di procedere in via di autotutela con provvedimenti unilaterali perché la nullità delle clausole del contratto decentrato integrativo possono essere accertate esclusivamente dal giudice ordinario ai sensi dell'articolo 1421 del codice civile. Non potrà infatti essere la Corte dei Conti a dichiarare nulle quelle clausole che pur costituiscono causa dell'insorgere della responsabilità erariale: il limite della sua giurisdizione si sostanzia nell'accertamento del danno e nella condanna del suo responsabile. E' quindi al giudice del lavoro che compete accertare la nullità delle clausole del contratto decentrato integrativo in violazione del CCNL, e di conseguenza sostituirle ai sensi dagli articoli 1339 e 1419 comma 2 del codice civile, così come del resto previsto dall'articolo 40 comma 3 quinquies del d.legisl. 165/2001 come sostituito dall'articolo 54 del d.legisl. 150/2009.

La netta separazione delle giurisdizioni della Corte dei Conti e del Giudice del lavoro, come emerge dalla sentenza richiamata, pone la necessità di dover individuare i giusti rimedi nei confronti di un contratto decentrato che da un lato può essere fonte di una responsabilità di carattere erariale accertata dal giudice contabile, ma al tempo stesso oggetto di autonoma valutazione del giudice del lavoro per il quale la definizione dell'accertata responsabilità erariale dei responsabili dell'amministrazione, non necessariamente costituisce causa di invalidità o nullità delle stesse clausole contrattuali, o comunque motivo di erogazione di emolumenti in ragione delle mansioni concretamente svolte.

In pratica la ripetizione di somme già corrisposte ai dipendenti in forza di CDI a vario titolo senza la pronuncia del giudice del lavoro è illegittima e si potrebbe configurarsi come abuso d'ufficio e certamente affossa lo stato di diritto con evidente eccesso di potere. Si invitano tutti i dirigenti sindacali interessati a diffidare le Amministrazioni che chiedono queste somme alla luce di quanto sopra esposto significando l'intenzione, ove permanga la richiesta della ripetizione delle somme, di produrre denuncia per abuso di potere e abuso d'ufficio a carico dei responsabili del procedimento.

Giova ricordare il principio giurisprudenziale secondo il quale gli uffici commettono abuso di potere quando richiedono somme non dovute in forza di una legge e ciò potrebbe comportare la commissione del reato di abuso d'ufficio.